

## **PARERE *PRO VERITATE***

### **1. PREMESSA**

L’A.I.A.S. DI AFRAGOLA, Centro di Riabilitazione con sede legale in Afragola (NA), alla Contrada Leutrek, snc, P. IVA 03266701212, C.F.: 93003490633, in persona del l.r.p.t., ed il Governo Camerunense, tramite il Ministro degli affari Sociali – al quale sono stati conferiti pieni poteri – hanno sottoscritto nel 2004 un Accordo di Partenariato (All. n. 1), che prevedeva la Costruzione in Maroua (Regione dell’Estremo Nord" del Camerun) di un Centro di Riabilitazione per le persone con disabilità nonché la formazione di personale qualificato (tecnici di riabilitazione) da impiegare all’interno della struttura.

Relativamente all’aspetto “Formativo”, in data 21/09/2018 è stato stipulato il Protocollo d’Intesa, per l’a.a. 2018/19, tra l’Università degli Studi di Maroua e l’A.I.A.S. DI AFRAGOLA, per la realizzazione in Italia di corsi di laurea a distanza, in lingua italiana e con percorsi di studio con piani didattici propri dell’Università Italiana (All. n. 2).

In data 09/11/2018, il Rettore dell’Università di Maroua ha, pertanto, conferito mandato di gestione al Direttore Generale dell’A.I.A.S. DI AFRAGOLA, per l’organizzazione in Italia dei corsi di laurea delle seguenti professioni sanitarie: “Fisioterapia”, “Logopedia”, “Terapia Occupazionale”, “Terapia della neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva”, attivati dall’Università di Maroua.

### **2. QUESITO**

Il Sig. Ciro Salzano, in qualità di Direttore Generale del Centro di Riabilitazione, A.I.A.S. DI AFRAGOLA – dovendo indire il Bando per i posti messi a concorso dall’Università di Maroua per l’anno accademico 2018/19, ed al quale non è escluso che parteciperanno sia cittadini comunitari che non comunitari – si è rivolto allo Studio Legale Cirillo & Crispino, con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via Massimo Stazione 133, affinché redigesse un parere *pro veritate* in merito **alla normativa vigente in materia di riconoscimento in Italia di titoli professionali dell’area**

sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da cittadini sia comunitari che non comunitari.

### 3. SVOLGIMENTO

Il quesito posto richiede di esaminare la normativa vigente nel nostro Ordinamento in materia di “**Riconoscimento dei Titoli conseguiti all'estero**”.

In generale, va detto che con la ratifica della **Convenzione di Lisbona**, con Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di *riconoscimento finalizzato* del titolo estero.

Esistono, tuttavia, procedure differenti e diversi enti preposti a tali adempimenti, a seconda dello scopo e delle finalità **per cui viene richiesto il riconoscimento**.

\*\*\*

Nel caso in cui scopo del riconoscimento sia un **riconoscimento accademico**:

1) per l'Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi; per l'Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti oppure per il Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza), Enti responsabili per il riconoscimento sono l'Università e le Istituzioni AFAM mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l'art. 2 Legge 148/2002.

2) per l'“Equipollenza del Dottorato di Ricerca”, Ente Responsabile è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l'Art. 74 DPR 382/80.

\*\*\*

Nel caso in cui scopo del riconoscimento sia, invece, **un riconoscimento non accademico**:

1) per l'Accesso a pubblici concorsi, Enti responsabili sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Ufficio P.P.A. mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l' Art. 38 del D.Lgs. 165/2001 nonché l'Art. 2 del DPR 189/2009;

2) per l'Attribuzione di punteggio, per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A.; per Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi; per l'Iscrizione ai Centri per l'impiego; per l'Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo, Ente Responsabile è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l' art. 3 del DPR 189/2009;

3) per l'Assegnazione di borse di studio e altri benefici; Ente Responsabile è l'Amministrazione interessata mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l'art. 4 del DPR 189/2009;

4) per la Valutazione di titoli e delle certificazioni comunitarie, Ente responsabile è l'Amministrazione interessata, con parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) mentre la normativa di riferimento, per la procedura, è l'Art. 12 Legge 29/2006.

\*\*\*

Nel caso in cui, infine, **scopo del riconoscimento sia un riconoscimento professionale:**

1) per l'Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.), Ente responsabile è il Ministero che vigila la professione (es. Salute, Giustizia, MIUR, ecc.) mentre la normativa di riferimento è in linea di massima la Direttiva 2005/36/CE nonché la Direttiva 2013/55/UE.

2) per l'Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate, Ente Responsabile è il Datore di lavoro<sup>1</sup>.

\*\*\*

Vista la natura del quesito posto allo Studio Legale, **bisogna focalizzare l'attenzione su quest'ultima tipologia di "Riconoscimento" ed in particolare su quella relativa alle Professioni Regolamentate.**

---

<sup>1</sup> Fonte: Cimea-Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, che svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale. Centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC - National Academic Recognition Information Centres - dell'Unione Europea e alla rete ENIC - European National Information Centres - del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Le “**Professioni regolamentate**” sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:

- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria: Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera. L’autorità italiana competente può subordinare, tuttavia, il riconoscimento ad una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);

- alle qualifiche di provenienza non-UE: il DPR 394/99, Artt. 49-50, ed il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative<sup>2</sup>.

Ai sensi dell’art. 49 DPR 394/99 e ss. mm., *Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio delle professioni*, “1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote definite a norma dell’art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 1-bis. Il

---

<sup>2</sup> Si v. Cimeca-Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza.

**L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.** 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319<sup>3</sup>, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all' articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 , può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea”.

---

<sup>3</sup> Sostituiti dal D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. Si v. Art. 60, *Abrogazioni*, secondo cui “A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229. 3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319 e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. (comma così modificato dall'articolo 85, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2010)».

Ai sensi dell'Art. 50, Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie, "1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale. 2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. 4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati. [...] 7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della sanità provvede altresì ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea. 8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. 8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il

decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio”.

#### **4. RISPOSTA AL QUESITO**

Esaminata la documentazione fornita dall'A.I.A.S. di Afragola (All. nn.1-2) e la normativa vigente nel nostro Ordinamento in materia di “Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero”, in particolare quella relativa alle professioni sanitarie, i cui titoli siano stati conseguiti nei Paesi non comunitari, si possono trarre le seguenti conclusioni.

\*\*\*

Nel caso sottoposto all'esame dello Studio Legale Cirillo & Crispino, i corsi di laurea in “Fisioterapia”, “Logopedia”, “Terapia Occupazionale”, “Terapia della neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva” – sebbene, in virtù dell'Accordo sottoscritto con l'Università di Maroua, dovranno svolgersi presso la sede dell'A.I.A.S. di Afragola, con programmi di studio italiani e con docenti italiani – sono **“formalmente” corsi di laurea a distanza attivati dall'Università del Maroua.**

Di conseguenza il **diploma di laurea viene rilasciato dall'Università di Maroua,** motivo per cui chi consegue il titolo è indubbiamente in possesso di **un titolo rilasciato da un'Istituzione di un Paese extracomunitario.**

\*\*\*

Tanto detto, appare evidente che gli “interessati”, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria – così come previsto dalla normativa applicabile al caso di specie, già ampiamente analizzata – dovranno attivare la procedura di riconoscimento del titolo, con presentazione di apposita domanda al Ministero della Salute, secondo le modalità espressamente indicate sul sito del Ministero, [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione dedicata al “Riconoscimento titoli esteri Paesi non UE” (a sua volta divisa in sub-sezioni per ogni specifica professione sanitaria).

\*\*\*

La procedura dovrebbe esitare in un decreto di riconoscimento, tutti i requisiti previsti *ex lege* (D.lgs. 206/07) essendo presenti nella fattispecie esaminata:

- a) titoli rilasciati da un'Autorità competente dello Stato da cui provengono, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) livello di qualifica professionale equivalente a quello italiano, per analogo percorso di formazione: numero di ore, durata, qualità dei corsi, programmi e piani di studio.

\*\*\*

Il condizionale è, tuttavia, d'obbligo, in quanto trattandosi comunque di un titolo non rilasciato da un'Università italiana, il Ministero potrebbe ritenere di dover emettere, all'esito dell'istruttoria espletata, un provvedimento di riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento oppure in una prova attitudinale<sup>4</sup>.

\*\*\*

Superata questa prima fase, gli "interessati" – che, nel caso in cui siano stranieri, dovranno comunque avere una buona conoscenza della lingua italiana – potranno procedere all'iscrizione, entro due anni, nell'apposito albo<sup>5</sup>.

Il recente D.M. del 13.03.18, ha, infatti, istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, tra cui rientrano anche le professioni sanitarie qui di interesse: "Fisioterapista", "Logopedista", "Terapista Occupazionale" e "Terapista della neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva".

\*\*\*

Volendo fornire all'A.I.A.S. un parere esaustivo, appare necessario evidenziare un ultimo aspetto della questione giuridica sottoposta all'esame dello Studio Legale.

---

<sup>4</sup> Si v. D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

<sup>5</sup> Per quanto qui di interesse, si ricorda, infatti, che il citato D.M., all'art. 2, co. 3, prevede espressamente che «I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano».

Nel caso in cui a conseguire il titolo, nelle suelencate professioni sanitarie, siano cittadini non comunitari, dovrà tenersi conto delle disposizioni contenute nel T.U. sull'Immigrazione, così come di recente modificato dal c.d. Decreto Sicurezza, e nel relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 394/99).

L'iscrizione nell'apposito albo, a seguito del riconoscimento del titolo, sarà, quindi, consentita solo nell'ambito delle quote definite da tale normativa (art. 3, comma 4, del T.U.- Regolamento di Attuazione).

Frattamaggiore, 6.12.18

*Avv. Vincenzo Cirillo*

*Avv. Raffaella Crispino*

